

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI – FABIO SANTANGELI |

Seduta del 13.05.2021 |

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 9.02.2021, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente due contratti di finanziamento estinti anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di, rispettivamente, € 2.341,17 e di € .974,20 a titolo di quota parte non maturata degli oneri previsti in contratto, oltre interessi. Chiede, infine, la restituzione della somma di € 210,61 corrisposta quale commissione di estinzione anticipata del contratto n. ***94.

Costituitosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce che: i contratti sono stati stipulati in conformità alle regole di diritto primario e secondario al tempo vigenti in materia di trasparenza e tutela del cliente; i costi di cui richiede il rimborso la ricorrente non sono ripetibili in quanto up front e come tali indicati nel modulo SECCI; non può essere applicato retroattivamente il principio sancito dalla CGUE nella sentenza Lexitor dell'11/09/2019 in ragione del legittimo affidamento dei finanziatori sulle regole discendenti dalle norme di rango primario e secondario; in ogni caso, la ratio della sentenza Lexitor non può essere considerata tale da imporre il rimborso delle commissioni rete esterna esatte da terzi o frutto di contrattazione con questi. Infatti, la motivazione della pronuncia in esame sarebbe riferita ai costi unilateralmente determinati dal finanziatore, tale per cui, la regola del giudice di Lussemburgo non sarebbe applicabile ove sia dimostrato il loro ammontare, la sottoscrizione del cliente, nonché il saldo della somma dovuta al terzo a titolo di provvigioni per il buon esito dell'affare; in particolare, le commissioni di attivazione e le spese

di istruttoria e notifica non sarebbero rimborsali perché la loro natura up front è pacifica. Altresì, nulla è dovuto per le commissioni di gestione di ciascun contratto perché già rimborsate al momento dell'estinzione dei rapporti secondo il criterio del pro rata temporis; in ultimo, la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata di cui al contratto di delegazione di pagamento n.***94 deve ritenersi priva di fondamento perché applicata conformemente alla soglia prevista dalla legge. |

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
 2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
 3. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata *"nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.
 4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.
- Il Collegio ha, altresì, ritenuto che *"che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del*



credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. In ordine al contratto n. ***84, quanto alla commissione di istruttoria e di intermediazione del credito, il Collegio ne riconosce la natura up front e ritiene il resistente tenuto alla restituzione delle relative somme calcolate secondo la curva di interessi.

6. Quanto alla commissione di attivazione, alla commissione di gestione il Collegio ne rileva la natura recurring ed il diritto del ricorrente a ottenerne il rimborso secondo il criterio del pro rata temporis.

7. Sulla base di tali rilievi, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,29%					
Commissioni di gestione				1.191,97 €	Recurring	705,25 €	705,89 €	-0,64 €
commissioni di attivazione				657,87 €	Recurring	389,24 €		389,24 €
Commissioni di intermediazione				1.713,60 €	Up front	639,00 €		639,00 €
Spese istruttoria e notifica				450,00 €	Up front	167,81 €		167,81 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.195,41 €

8. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.195,41, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

9. In ordine al contratto n. ***94, il Collegio rileva la natura up front della commissione di istruttoria e della commissione di intermediazione del credito, da rimborsare secondo il criterio della curva di interessi, nonché la natura recurring delle commissioni di attivazione, di gestione e delle spese varie.

10. Sulla base di tali rilievi, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	4,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	35,32%					
Commissione di gestione				1.665,71 €	Recurring	957,78 €	1.099,79 €	-142,01 €
commissioni di attivazione				1.318,76 €	Recurring	758,29 €		758,29 €
Commissioni intermediazione				1.665,60 €	Up front	588,29 €		588,29 €
Spese di istruttoria e notifica				450,00 €	Up front	158,94 €		158,94 €
Spese varie				246,00 €	Recurring	141,45 €		141,45 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.504,96 €

11. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.700,37, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

12. La domanda del ricorrente relativa alla restituzione della somma corrisposta a titolo di commissione di estinzione anticipata del finanziamento n. 94 non può trovare accoglimento, stante che il ricorrente si limita a contestare solo l'illegittimità dell'addebito di tale importo a causa della mancata indicazione, da parte del resistente, di un dettaglio dei costi sostenuti. Sul punto si richiama quanto statuito dal Collegio di Coordinamento secondo cui << che non deve essere l'intermediario a fornire la prova del fatto che l'indennizzo sia equo e adeguato. Più precisamente, non è l'intermediario a dovere dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento, e del loro preciso ammontare, una volta che l'indennizzo si collochi entro la percentuale massima stabilita dalla legge, in quanto la sua legittimità si basa sull'*id quod plerumque accidit*: l'estinzione anticipata del contratto di credito genera, di regola, delle passività per il creditore (costi e perdite), il cui ammontare si può presumere corrispondente all'importo definito in via forfetaria dal contratto, purché nei limiti di legge>>.

13. La domanda di ristoro delle spese legali non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.700,37, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI